



COMUNE DI VIGEVANO

PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento

per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante procedure sotto soglia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/09/2025

INDICE

CAPO I – Disciplina Comune Applicabile alle Procedure Sottosoglia

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ricorso alle procedure ordinarie sottosoglia

Art. 3 – Interesse transfrontaliero

Art. 4 – Principio di rotazione

Art. 5 – Individuazione fasce di importo e settori/categorie ai fini della rotazione

Art. 6 – Deroga e non applicazione principio di rotazione

Art. 7 – Controllo semplificato

Art. 8 – Tutela delle imprese minori e principio di prossimità

Art. 9 – Obblighi di trasparenza

Art. 10 – Esclusione automatica delle offerte

Art. 11 – Garanzie

Art. 12 – Affidamento ed esecuzione anticipata

Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione

CAPO II – Iter Procedimentale per gli Affidamenti Sottosoglia

Art. 14 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

Art. 15 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di procedura negoziata

Art. 16 – Le fasi della procedura

Art. 17 – Determina a contrarre

Art. 18 – L'indagine di mercato

Art. 19 – Il contenuto della lettera d'invito

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione

Art. 21 – Termine di conclusione della procedura negoziata

CAPO III – Modalità Operative di Stipula del Contratto

Art. 22 – Stipula contratto

Art. 23 – Stipula contratto mediante scambio di corrispondenza

Art. 24 – Stipula contratto mediante scrittura privata

Art. 25 – Stipula contratto in forma pubblica amministrativa

Art. 26 – Entrata in vigore

CAPO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei contratti ai sensi dell'art. 50 del Codice del "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato Codice, di cui al D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui si rinvia.

2. La semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, devono avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenzialità, rotazione, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti.

Art. 2 - Ricorso alle procedure ordinarie sottosoglia

1. Negli appalti sottosoglia è possibile ricorrere a procedure ordinarie, in luogo di procedure semplificate, così come previste dall'art. 50, quale espressione del principio del favor del legislatore comunitario verso le procedure proconcorrenziali, Tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

2. L'esercizio della suddetta facoltà, da esercitare comunque nel rispetto degli interessi della stazione appaltante, deve rispettare il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice, che impone di perseguire tale risultato con la massima tempestività, nonché del divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall'art. 12 del Codice.

Art. 3 - Interesse Transfrontaliero

1. Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice è necessario verificare se l'appalto abbia un interesse transfrontaliero. In caso di esito positivo è necessario utilizzare le procedure ordinarie e non quelle semplificate.

2. Ai fini della valutazione dell'interesse transfrontaliero, rappresentano criteri

sintomatici le seguenti fattispecie:

- consistenza dell'appalto/valore stimato;
- ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime siano reali e non fittizie.

3. Per interesse transfrontaliero si intende la potenziale rilevanza per operatori di più Paesi che hanno sede oltre confine. La condizione dell'interesse transfrontaliero deve risultare in modo chiaro, nella determinazione a contrarre, previa valutazione dei criteri di cui al punto precedente del presente articolo.

Art. 4 - Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti o aggiudicazioni disposti a favore del contraente uscente; è pertanto esclusa la rotazione per gli Operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure di affidamento.

3. La rotazione comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

4. La rotazione si attua sulla base dei criteri definiti dal successivo art. 5. In tale ultimo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del

presente Regolamento.

5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5 - Individuazione fasce di importo e settori/categorie ai fini della rotazione

1. In applicazione dell'art. 49 comma 3 del Codice sono individuate le seguenti fasce in base al valore economico, all'interno delle quali deve essere disposta la rotazione, tenendo in considerazione il "settore merceologico", "categoria di opere", "settore di servizi", con riferimento al singolo codice CPV:

Servizi e Forniture

A	pari a 5.000,00	sino a 14.999,99
B	pari a 15.000,00	sino a 24.999,99
C	pari a 25.000,00	sino a 29.999,99
D	pari a 30.000,00	sino a 39.999,99
E	pari a 40.000,00	sino a 69.999,99
F	pari a 70.000,00	sino a 99.999,99
G	pari a 100.000,00	sino a 139.999,99
H	pari a 140.000,00	sino alla soglia comunitaria
I	pari a 140.000,00	sino alla soglia comunitaria per appalti di servizi sociali ed assimilati

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si precisa che è possibile ricorrere alla procedura negoziata fino ad euro 750.000,00

Lavori

A	pari a 5.000,00	sino a 14.999,99
B	pari a 15.000,00	sino a 24.999,99
C	pari a 25.000,00	sino a 34.999,99
D	pari a 35.000,00	sino a 44.999,99
E	pari a 45.000,00	sino a 54.999,99
F	pari a 55.000,00	sino a 64.999,99
G	pari a 65.000,00	sino a 74.999,99
H	pari a 75.000,00	sino a 84.999,99
I	pari a 85.000,00	sino a 94.999,99
L	pari a 95.000,00	sino a 104.999,99
M	pari a 105.000,00	sino a 114.999,99
N	pari a 115.000,00	sino a 124.999,99
O	pari a 125.000,00	sino a 134.999,99
P	pari a 135.000,00	sino a 149.999,99
Q	pari a 150.000,00	sino a 999.999,99
R	pari a 1.000.000,00	sino alla soglia comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (common Procurement Vocabulary) che, se identiche individuano la medesima categoria entro la quale si applica la rotazione. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione delle "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti dove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

Art. 6 - Deroga e non applicazione principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice, si ritiene di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (precisamente euro 4.999,99). Con tale deroga si intende favorire la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo, determinati per l'appunto nella sopra individuata soglia.

2. L'ammontare degli affidamenti allo stesso operatore economico non potrà comunque, superare il suddetto limite di euro 4.999,99 nell'arco temporale di due anni dal primo affidamento, salvo particolari esigenze debitamente motivate.

3. È consentito derogare, ex art. 49 comma 4, all'obbligo di rotazione purché ricorrano contemporaneamente i seguenti tre presupposti:

- a) struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione precedente contratto e qualità della prestazione resa

4. Le suddette fattispecie devono essere adeguatamente, puntualmente e

rigorosamente motivate nell'atto della procedura.

5. A titolo meramente esemplificativo, si indicano le seguenti condizioni:

- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche o culturali, ecc.);
- servizi, beni o lavori, relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
- particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative.

6. Relativamente all'affidamento dei servizi alla persona, la deroga al principio di rotazione, in caso di affidamento diretto, è consentita purché specificamente motivata anche con riferimento ai parametri indicati all'art. 128 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

7. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Non si applica pertanto:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, qualora non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'Albo Fornitori qualora vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

8. Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

Art. 7 - Controllo semplificato

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore ad euro 40.000,00 gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ciascun Dirigente procede, Entro il 31 luglio e 31 gennaio, alla verifica delle dichiarazioni fornite nei semestri precedenti, previo sorteggio di un campione pari al 3% dei suddetti affidamenti disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore, ad eccezione del controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e della Annotazioni ANAC.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento. Tale provvedimento deve essere contestualmente comunicato a tutti i Dirigenti/responsabili di Servizio del Comune stesso.

3. Esclusa la fattispecie sopra individuata, relativamente alle altre procedure di cui all'art. 50, il controllo deve essere effettuato, a monte, tramite il FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico). In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99 comma 3-bis del D.lgs. 36/2023.

4. Resta ferma la disciplina inerente ai controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D.lgs. 159/2011.

5. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto sono disposti decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Art. 8 - Tutela delle Imprese minori e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 9 - Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art 28 del Codice, ai fini della tutela della trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione al proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la pubblicazione degli stessi in formato aperto.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul sito istituzionale dell'Ente, "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi e contratti" e Banca Dati Nazionale

dei Contratti Pubblici.

Art. 10 - Esclusione automatica delle offerte

1. Negli atti di gara dovrà essere inserito l'obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5. Questo avviene nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentino un interesse transfrontaliero certo.

2. Gli atti di gara dovranno indicare il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli di cui all'allegato II.2 al Codice dei Contratti, oppure lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del citato allegato II.2.

3. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 11 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice degli appalti pubblici salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determinazione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto di IVA e degli oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Ente, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice.

5. La volontà di non richiedere la garanzia definitiva deve essere espressa nella determinazione a contrarre, che dovrà esplicitamente richiamare le motivazioni della mancata richiesta. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per gli appalti di valore inferiore a euro 20.000,00, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato, nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 - Affidamento ed esecuzione anticipata

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto sono disposti solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico.

2. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

3. L'esecuzione anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il RUP può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di

conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Art. 14 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere adeguatamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo. Pertanto, nella determinazione a contrarre va dato conto di quanto segue:

- esatta denominazione dell'operatore economico, codice fiscale, partita IVA, - possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione;
- nominativo del RUP, restando inteso che in caso di mancata individuazione il RUP coincide con il Responsabile del servizio proponente;
- elementi essenziali del contratto;
- volontà di non richiedere la garanzia definitiva, con relativa motivazione;
- copertura finanziaria.

2. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, motivando le ragioni dell'affidamento stesso.

3. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento

può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

La predetta elencazione è meramente esemplificativa.

Art. 15 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento tramite procedura negoziata

1. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto di IVA;
2. Le procedure negoziate sottosoglia per i servizi sociali ed assimilati vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia di euro 750.000,00 al netto di IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. Delle manifestazioni di interesse e delle indagini di mercato finalizzate all'indizione di procedure negoziate senza bando di cui agli art. 50 comma 1 lett. c) d) ed e) è data pubblicità sul sito web dell'Ente.
5. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura; nella stessa deve essere confermato, all'esito di una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo. Sul punto si richiama quanto previsto all'art. 3.
6. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli Elenchi regionali appositamente formati.

7. Per gli appalti di lavori di valore pari ad euro 1.000.000,00 sino alla soglia europea, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 16 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato di cui al successivo Art. 18 per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) valutazione delle offerte degli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 17 - Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (avviso di manifestazione di interesse, invito rivolto agli operatori iscritti sul Mepa alla specifica categoria merceologica, attingimento agli elenchi regionali);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;

- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni (a titolo esemplificativo: l'applicazione dei criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura);
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP e gli eventuali Responsabili di fase, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo a questi ultimi con specifico riferimento alla procedura;
- l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo al soggetto che sottoscrive la determinazione dirigenziale;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
- l'eventuale volontà di non richiedere la garanzia definitiva, ove consentito, con relativa motivazione.

Art. 18 - L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione. Tale indagine è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante, pertanto, l'operatore da invitare alla procedura deve essere

abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

– il valore dell'affidamento;

- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale richiesti;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

9. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Comune di Vigevano procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante le piattaforme in uso.

Art. 19 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economicofinanziari/tecnico Organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara.
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali, se richieste dalla natura dell’affidamento;
- l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l’eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l’orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il Seggio di gara procedono all’apertura della documentazione amministrativa;
- premio di accelerazione nei LL.PP.

Art. 20 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor Prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all’art. 108, comma 2 del codice.

Art. 21 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall’invio degli inviti a formulare offerta, fino

all'aggiudicazione alla migliore offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CAPO III - MODALITÀ OPERATIVE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 22 - Stipula contratto

1. Nelle procedure di affidamento, spetta al Dirigente competente individuare la forma di stipulazione che ritenga più idonea nel caso concreto, selezionandola tra quelle indicate al comma 1 dell'art. 18, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto da affidare.

2. Il contratto in ogni caso dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, alternativamente in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

3. L'individuazione della forma contrattuale deve essere appositamente indicata nella Determinazione a contrarre.

4. Ai sensi dell'art 55 c. 2 D.lgs. 36/2023, negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still) previsto all'art 18 commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2023, pertanto la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma del Codice.

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Per gli appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00 l'imposta non è dovuta. L'applicazione del bollo una tantum è comprensiva dell'assolvimento dell'imposta su tutti gli atti della procedura, ivi compresi eventuali allegati e l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario.

6. La stipula del contratto per affidamenti sottosoglia avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione (Art. 55 del D.lgs. 36/2023) intendendosi per essa aggiudicazione efficace a seguito dell'espletamento dei controlli di legge da parte del RUP. Per quanto riguarda gli affidamenti al di sopra della soglia comunitaria la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla aggiudicazione efficace, fatte salve le possibilità di deroga previste dall'art. 18, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023.

7. In caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

Art. 23 - Stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza

1. La stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consiste in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

2. La formazione del contratto nella forma suddetta non è prevedibile con modalità specifiche ma è in ogni caso fermo l'obbligo di predisporre le comunicazioni da scambiare in modo che esse contengano gli elementi essenziali del contratto, tali

da rendere certa l'assunzione delle obbligazioni da parte dell'operatore economico:

- oggetto del contratto;
- importo di aggiudicazione e modalità di pagamento;
- CIG e CUP dell'Intervento;
- esatta identificazione dell'operatore economico – sede, indirizzo, codice fiscale e partita IVA;
- termini di decorrenza e conclusione del contratto;
- eventuale deposito e importo della garanzia definitiva;
- dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- inesistenza di conflitto di interessi tra le parti firmatarie;
- informativa relativa alla tutela della privacy.
- Regolarizzazione dell'imposta di bollo ove applicabile.

3. Il suddetto obbligo potrà essere assicurato anche mediante l'allegazione alla lettera di documenti già disposti all'atto dell'affidamento.

4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c del D.lgs. 18/08/2000 (T.U. Enti Locali) la stipula del contratto è di competenza esclusiva del Dirigente del Settore Competente che sarà l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere la comunicazione finale che determini il perfezionamento del rapporto contrattuale.

Art. 24 - Stipula contratto mediante scrittura privata

1. La stipulazione del contratto di appalto per scrittura privata in modalità elettronica consiste nella redazione da parte dell'Ufficio Contratti del Comune di Vigevano di un atto in formato digitale avente i contenuti desunti dagli atti della procedura di affidamento e nella successiva sottoscrizione da parte dell'Operatore economico e del Dirigente competente.

2. Ai fini della stipula il Servizio competente per l'aggiudicazione dovrà trasmettere all'Ufficio Contratti:

- la determinazione di aggiudicazione;
- la determinazione contenente la decisione a contrarre;
- i capitolati e disciplinari di gara;
- l'elenco prezzi a base di gara se presente;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) se redatto o la dichiarazione del tecnico incaricato RSSPP di non necessità della redazione dello stesso;
- la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se già presentata in sede di procedura di affidamento;
- ogni altro atto utile alla formazione del contratto.

3. L'Ufficio Contratti redige il contratto in modalità elettronica e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida AGID.

4. Preliminarmente alla redazione dell'atto l'Ufficio Contratti procede alla verifica dell'importo dell'imposta di bollo da applicarsi, al calcolo dell'importo della garanzia definitiva e di eventuali ulteriori spese a carico della controparte.

5. Il versamento delle spese e la consegna dei documenti necessari vengono richiesti dall'Ufficio Contratti all'operatore affidatario mediante apposita nota. La consegna dei documenti richiesti e il versamento delle spese dovute è preordinata alla stipula del contratto.

6. L'Ufficio procede alla trasmissione, a mezzo PEC, del contratto completo degli allegati, debitamente sottoscritti dal Dirigente competente, alla controparte che provvederà alla firma digitale dell'atto, trasmettendo successivamente all'Ufficio Contratti, i file in formato *.p7m (c.d. firma elettronica del tipo CADES), tramite PEC.

L'Ufficio Contratti verifica che la firma digitale della controparte sia valida, in vigore e non revocata (tramite apposito applicativo in dotazione ovvero online con le modalità già descritte in precedenza).

7. L'Ufficio Contratti procede quindi a:

- a) trasmettere al Servizio Competente, con apposita nota protocollata in uscita ed inviata tramite PEC, copia del contratto sottoscritto;
- b) svincolare la garanzia provvisoria se presente;
- c) consegnare la garanzia definitiva al RUP.

Art. 25 - Stipula contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione appaltante

1. La stipulazione del contratto di appalto mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica consiste nella redazione da parte dell'Ufficio Contratti del Comune di Vigevano di un atto in formato digitale avente i contenuti desunti dagli atti della procedura di affidamento e nella successiva sottoscrizione da parte dell'Operatore economico e del Dirigente competente alla presenza del Segretario Generale del Comune.

2. Ai fini della stipula il Servizio competente per l'aggiudicazione dovrà trasmettere all'Ufficio Contratti:

- la determinazione di aggiudicazione;
- la determinazione contenente la decisione a contrarre;
- i capitolati e disciplinari di gara;
- l'elenco prezzi a base di gara se presente;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) se redatto o la dichiarazione del tecnico incaricato RSSPP di non necessità della redazione

dello stesso;

- la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se già presentata in sede di procedura di affidamento;
- ogni altro atto utile alla formazione del contratto.

3. L'Ufficio Contratti redige il contratto in modalità elettronica e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida AGID.

4. Preliminarmente alla redazione dell'atto l'Ufficio Contratti procede alla verifica dell'importo dell'imposta di bollo da applicarsi, al calcolo dell'importo della garanzia definitiva, al calcolo delle spese per diritti di segreteria e rogito per imposta di registrazione, nonché di eventuali ulteriori spese a carico della controparte.

5. Il versamento delle spese e la consegna dei documenti necessari vengono richiesti dall'Ufficio Contratti all'operatore affidatario mediante apposita nota. La consegna dei documenti richiesti e il versamento delle spese dovute è preordinata alla stipula del contratto.

6. L'Ufficio procede alla fissazione di appuntamento presso un ufficio del Comune, Dove, in data certa le parti provvederanno alla firma digitale dell'atto, in formato *.p7m (c.d. firma elettronica del tipo CADES).

7. L'Ufficio Contratti procede quindi a:

- a) registrare telematicamente il contratto e a trasmettere alla controparte e al Servizio Competente, con apposita nota protocollata in uscita ed inviata tramite PEC, copia del contratto sottoscritto e registrato;
- b) svincolare la garanzia provvisoria se presente;
- c) consegnare la garanzia definitiva al RUP.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo anche se in modo non puntuale o, comunque, l'emanazione di nuove norme in sostituzione di quelle richiamate implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento